



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 29/11/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012, n. 818

Disposizioni per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale ex art. 19 l.t. 37/2011 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PUGLIA

Visto l'art. 19 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37, come modificato dalla l.r. 5 marzo 2012, n. 2 recante la composizione della Commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già istituita con l.r. 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale);

Visto il proprio Decreto n. 604 del 30 luglio 2012, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale;

Ritenuto di dover provvedere alla adozione di direttive per il corretto e ordinato svolgimento delle attività della stessa Commissione,

DECRETA

Art. 1

(Funzioni della Commissione)

La Commissione tecnico - consultiva per la polizia locale di cui all'art. 19 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37, come modificato dalla l.r. 5 marzo 2012, n. 2, è organismo di supporto e consulenza in favore della Regione Puglia, per la quale:

1. fornisce supporto amministrativo e consulenza tecnico-giuridica in materia di organizzazione e gestione delle attività formative degli operatori di polizia locale ai sensi degli artt. 20 e 21 della l.r. 37/2011;
2. formula pareri sulla proposta di regolamento per l'adozione del codice deontologico per il personale di polizia locale, di cui al comma 7, art. 11, della citata l.r. 37/2011;
3. esprime pareri sul programma di interventi per il miglioramento e il potenziamento delle funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all'art. 15 della più volte citata l.r. 37/2011;
4. rilascia pareri in materia di politiche della sicurezza, ogni qualvolta lo richieda l'Assessore competente o il dirigente responsabile del Servizio Enti Locali.

Art. 2

(Coordinamento delle attività)

Il coordinamento delle attività della Commissione tecnico-consultiva è affidato al dirigente pro - tempore del Servizio Enti Locali della Regione Puglia, o ad altro funzionario della struttura da esso delegato.

Al fine di assicurare l'ordinato e corretto svolgimento delle attività, ivi compresi la convocazione delle riunioni, la verbalizzazione, la conservazione e la cura dei relativi atti, lo stesso si avvale di personale del Servizio Enti Locali appositamente nominato.

Art. 3

(Convocazioni)

Le riunioni della Commissione sono convocate ordinariamente dal Coordinatore ogni qualvolta sia necessario procedere all'acquisizione dei pareri di cui al precedente art. 1.

La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti in discussione.

La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica.

Al Coordinatore competono la formazione dell'ordine del giorno e la direzione della seduta.

Art. 4

(Validità delle sedute)

La Commissione è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata per il giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Commissione.

Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dalle sedute prima delle votazioni. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il Coordinatore può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

Art. 5

(Svolgimento delle sedute)

Le sedute della Commissione di regola non sono pubbliche.

La Commissione può discutere solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti.

Su richiesta motivata del Coordinatore o di almeno due componenti, la commissione può decidere di variare l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione.

Su ciascun argomento posto all'ordine del giorno é garantita la partecipazione alla discussione dei componenti che ne facciano richiesta; il Coordinatore ordina gli interventi, assicurando il rispetto di tempie modi compatibili con l'esercizio del diritto da parte di tutti i richiedenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, il Coordinatore dispone una nuova votazione; in caso di persistente parità, la deliberazione riporta le diverse posizioni espresse in Commissione.

Non è ammesso il voto per delega.

Terminata la votazione, il Coordinatore ne proclama l'esito riportato a verbale.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma a) dell'articolo 6 della l.r. 12 aprile 1994, n. 13 nonché sul sito istituzionale "www.regione.puglia.it".

Bari, lì 19 novembre 2012

VENDOLA
